## REGOLAMENTO (CE) N. 1034/94 DELLA COMMISSIONE del 3 maggio 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 3886/92 per quanto riguarda il cofinanziamento comunitario del premio nazionale complementare al premio per le vacche nutrici conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 3611/93 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3611/93 (2), in particolare l'articolo 4 d, paragrafo 8,

considerando che il regolamento (CE) n. 3611/93 ha esteso il cofinanziamento comunitario del premio nazionale complementare al premio per le vacche nutrici agli. Stati membri il cui patrimonio bovino è caratterizzato da un forte orientamento delle mandrie di vacche nutrici alla produzione di carne; che occorre precisare la procedura di decisione intesa a stabilire, in base alle informazioni disponibili, gli Stati membri che soddisfano le condizioni previste e che possono quindi beneficiare di detto cofinanziamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

## HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

All'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 3886/92 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 489/94 (4), è aggiunto il seguente paragrafo 3:

• 3. Al più tardi il 1º agosto di ogni anno la Commissione decide quali sono gli Stati membri che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 4 d, paragrafo 7, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 805/68 per il cofinanziamento da parte del FEAOG del premio nazionale complementare. Per quanto riguarda l'anno civile 1993, la Commissione adotta tale decisione al più tardi il 1.5 maggio 1994.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 1994.

Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (2) GU n. L 328 del 29. 12. 1993, pag. 7.

<sup>(\*)</sup> GU n. L 391 del 31. 12. 1992, pag. 20. (\*) GU n. l. 62 del 5. 3. 1994, pag. 8.